



VERBALE N. 15 DELL'ADUNANZA DELL'11 APRILE 2019

All'adunanza sono stati convocati i Sigg.ri Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrici, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Lucilla Anastasio, Pietro Di Tosto, Roberto Nicodemi, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Matteo Santini, Andrea Pontecorvo, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addessi, Cristina Tamburro.

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti rappresenta che, in occasione dell'apertura dei lavori della sessione ulteriore del XXXIV Congresso nazionale forense ha pronunciato il seguente intervento:

"Saluto tutti i presenti, le Autorità e i nostri delegati e, in particolare, un ringraziamento è doveroso al Presidente del PE che ha concesso il patrocinio e ci ha onorato della presenza per l'apertura dei lavori.

E' un onore per la famiglia forense romana ospitare la sessione straordinaria del XXXIV Congresso Nazionale Forense ed i delegati che sono la vera anima del Congresso e dell'Avvocatura italiana: ne rappresentano indiscutibilmente, più di chiunque altro, la volontà politica.

Mi auguro che l'ospitalità e l'universalismo romano siano di auspicio per la buona riuscita di questa sessione straordinaria.

Evidenzio il rilievo assoluto dei temi trattati:

la salvaguardia del ruolo della Giurisdizione per la tutela dei diritti dei cittadini e della collettività;

le prospettive di riforma del codice di procedura penale.

Sulla salvaguardia del ruolo della giurisdizione, dopo avere affermato al Congresso la centralità ed il rilievo costituzionale dell'Avvocato per la tutela dei diritti e delle libertà, occorre oggi riaffermarne il ruolo essenziale all'interno della giurisdizione contro pericolose prospettazioni, sostenute da parti per fortuna minoritarie della politica e della magistratura, che vedono il difensore come una sorta di azzecagarbugli da relegare fuori del processo ovvero da arginare nel processo per consentire snellezza, velocità e sommarietà dei giudizi, con buona pace dei diritti e delle libertà degli individui sottoposti a siffatti "processi" che infatti taluni oramai identificano anche lessicalmente come "procedimenti".

Sulle prospettive di riforma del codice di procedura penale la presenza delle camere penali è un segnale ed un elemento fondamentale che valorizza il Congresso.

Occorre dialogare con tutti, ma serve fermezza e non possiamo fare passi indietro rispetto a derive giustizialiste che vorrebbero portarci indietro negli anni sino all'epoca dell'inquisizione ed a considerare un innocente che viene assolto all'esito di un giusto processo (o addirittura un mero indagato) alla stregua di un soggetto comunque "colpevole", perché l'ha fatta franca.

Consentitemi poi di evidenziare a noi tutti il rischio peggiore che può correre l'avvocatura: quello di essere autoreferenziale e di parlare solo a se stessa, mentre intorno politica e magistratura ragionano di riforme.

Eppure la giurisdizione non si compone solo della parte giudicante, di chi amministra la giustizia, ma soprattutto di chi fa valere i diritti e le libertà, individuali e collettive.



Per questo oggi ragionare di giurisdizione è importante, non solo fra i tecnici, ma aprendo il dibattito in modo tale che sia comprensibile anche al cittadino i cui diritti sono in gioco a causa della compressione dell'autonomia e dell'indipendenza – una volta tanto – non della magistratura, ma proprio dell'avvocatura.

Proprio qui a Roma qualche giorno fa abbiamo ottenuto un risultato storico: dialogando e facendo comprendere a tutti le nostre ragioni, abbiamo contribuito in modo determinante a sollecitare l'approvazione di una legge regionale che impone la disciplina dell'equo compenso in modo chiaro e netto alla Regione, agli enti strumentali ed alle società partecipate e che sarà d'esempio anche per altri committenti pubblici e privati.

Il voto in Consiglio regionale è stato unanime e ciò conferma la giustezza delle nostre ragioni che dobbiamo però spiegare all'esterno con pazienza nell'interesse dei nostri stessi interlocutori, dei loro diritti e delle loro libertà.

Infine, non l'ho fatto prima per evitare che l'emozione si trasformasse subito in commozione, desidero ringraziare, anche a titolo personale, OCF e CNF i quali hanno consentito che queste giornate siano dedicate agli avvocati ovunque in pericolo.

La situazione turca è drammatica al pari di quella egiziana, ma la vicenda della collega iraniana Nasrin SOTOUDEH, condannata in Iran alla pena di 33 anni di carcere ed a quella ulteriore di 148 frustate, tra gli altri, per i reati di "incitamento alla corruzione e alla prostituzione" e di "commissione di un atto peccaminoso (...) essendo apparsa in pubblico senza il velo" ci ha toccato il cuore.

L'Avvocato SOTOUDEH aveva preso posizione contro l'applicazione di una nota aggiuntiva al codice penale iraniano che nega il diritto di nominare un Avvocato di fiducia alle persone imputate di determinati reati c.d. politici (contro la sicurezza nazionale o internazionale, per crimini politici e mediatici), obbligandoli a nominare unicamente difensori inseriti in una lista approvata dalla stessa Autorità giudiziaria che evidentemente si è "piegata" alla politica.

Lei, donna e avvocato, non l'ha fatto ed ha continuato a tutelare i diritti umani, l'autonomia e l'indipendenza dell'Avvocatura da ogni condizionamento politico e giudiziale.

E' per questo che lo scorso 14 marzo all'unanimità il COA di Roma ha condannato fermamente la violazione dei diritti della difesa, la punizione inflitta, l'utilizzo dei poteri discrezionali per elevare la pena massima e assicurare una condanna esemplare ed ha espresso il massimo disprezzo per l'uso delle punizioni corporali.

Il Consiglio, ritenendo che non sia tollerabile da parte di chiunque il calpestio del diritto di difesa e l'oltraggio alla libertà ed alla persona del difensore, ha chiesto l'immediato ed incondizionato rilascio e la cessazione di ogni vessazione, ritorsione e persecuzione nei confronti della valorosa Collega, così come di tutti i difensori dei diritti umani e di tutti gli Avvocati in pericolo e vittime della repressione.

Grazie a tutti e, nel nome di una donna coraggiosa e di una collega valorosa, Roma augura buon lavoro ai delegati per il Congresso che è appena iniziato".

Il Consiglio prende atto.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data 9 Gennaio 2019, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. Marcello Rodino' Di Miglione, con la quale "si comunica, per i relativi adempimenti di Codesto Onorevole Consiglio, che gli Avv.ti Enzo Cardi, Avv. Marcello Cardi e Avv. Marcello Rodino' Di Miglione hanno costituito, come trasformazione dello Studio



Professionale Associato, la società tra professionisti Studio Legale Cardi STP S.r.l., composta esclusivamente dai suddetti avvocati”, allegando relativo atto di trasformazione che si distribuisce.

La Commissione - conformemente alle delibere assunte alle adunanze del 31 maggio 2018, del 9 luglio 2018 e del 13 settembre 2018 - rileva che, anche in ipotesi di trasformazione di una Associazione professionale in Società, ai fini dell'iscrizione della predetta Società nell'Albo Speciale *ex art. 4-bis*, L. 247/2012, è necessaria la presentazione di correlativa istanza al Consiglio dell'Ordine, corredata dalla documentazione necessaria, come per legge.

La Commissione propone, pertanto, di invitare la Società “*Studio Legale Cardi STP S.r.l.*” a provvedere a tale adempimento, prodromico rispetto ad ogni adempimento di Codesto Consiglio - anche in ordine alla verifica della sussistenza delle condizioni e/o dei requisiti per l'iscrizione - con l'avviso che, in difetto, detta Società non potrà considerarsi iscritta nell'Albo Speciale *ex art. 4-bis*, L. 247/2012, di Codesto Ordine, ai sensi di legge.

Il Consiglio, preso atto della nota pervenuta, approva in conformità alla proposta della Commissione e dispone la comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del relativo verbale all'Avv. Marcello Rodino' Di Miglione, a mezzo PEC, precisando altresì che l'iscrizione è subordinata al preventivo pagamento del contributo nella misura fissata dal Consiglio.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA *ex art. 32*, L. 247/2012, comunicano che, in data 13 Febbraio 2019, è pervenuta a Codesto Consiglio comunicazione del Notaio Anna CALVELLI di Rende (CS), con richiesta di iscrizione nell'Albo Speciale della Società “*DEMORO Società tra Avvocati a r.l.*” che distribuisce. La Commissione rileva che l'istanza difetta della allegazione della “documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine *sociale*” richiesta dall'*art. 4-bis*, L. 247/2012, ivi compresa la visura camerale aggiornata della Società, con conseguente impossibilità, allo stato, di procedere alla valutazione ai fini dell'iscrizione.

La Commissione propone, pertanto, di fare richiesta della suddetta documentazione.

Il Consiglio delibera in conformità e dispone di dare comunicazione a cura dell'Ufficio Iscrizioni della presente delibera, mediante trasmissione di estratto del presente verbale, al Notaio Anna Calvelli, per conto della “*DEMORO Società tra Avvocati a r.l.*”, a mezzo PEC, affinché provveda all'integrazione della documentazione allegata all'istanza, precisando altresì che l'iscrizione è subordinata al preventivo pagamento del contributo nella misura fissata dal Consiglio.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA *ex art. 32*, L. 247/2012, comunicano che, in data 1 Marzo 2019, è pervenuta a questo Consiglio istanza dell'Avv. Luca Pompei, quest'ultimo in qualità di legale rappresentante della “*ASTREA S.p.A. - Società tra Avvocati*”, con richiesta di iscrizione della Società nell'Albo Speciale in conformità all'*art. 4-bis*, L. 247/2012 che distribuisce.

La Commissione, esaminata la documentazione allegata all'istanza, rileva che:

- non risulta trasmessa documentazione comprovante o attestante la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di cui all'*art. 6*, D.M. n. 34/2013, l'assenza di condanne definitive, il difetto di cancellazione da un Albo professionale per motivi disciplinari, come previsti dallo Statuto, *art. 6*, quale condizione per rivestire la qualifica di socio non professionista;



- l'art. 4-bis, 2 comma, lett. c), L. 247/2012 prevede che: *“i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale”*, laddove l'art. 18 dello Statuto prevede che: *“gli Amministratori possono essere anche non soci”*.

La Commissione, pertanto, avuto riguardo ai rilievi di cui sopra, propone:

- di fare richiesta alla *“ASTREA S.p.A. - Società tra Avvocati”* della documentazione mancante;
- di invitare la Società ad effettuare le necessarie modifiche societarie, in conformità all'art. 4-bis, L. 247/2012, riservando, all'esito, ogni valutazione ai fini dell'iscrizione.

Il Consiglio approva in conformità e dispone la comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del relativo verbale all'Avv. Luca Pompei per mezzo PEC, precisando altresì che l'iscrizione è subordinata al preventivo pagamento del contributo nella misura fissata dal Consiglio.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, comunicano che, in data 14 Marzo 2019, è pervenuta a questo Consiglio istanza degli Avv.ti Ivan Canelli e Francesco Paolo Parisi, quest'ultimo in qualità di legale rappresentante della *“CPLEX Società tra Avvocati S.r.l.”*, con richiesta di iscrizione della Società nell'Albo Speciale in conformità all'art. 4-bis, L. 247/2012 che distribuisce.

La Commissione, vista la documentazione allegata all'istanza, ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, L. 247/2012, propone di deliberare l'iscrizione di detta Società nell'Albo Speciale.

Il Consiglio delibera in conformità, subordinando l'iscrizione all'avvenuto pagamento della quota di iscrizione della società.

- Il Presidente rileva la necessità di acquisire una macchina fotografica ed una telecamera di proprietà del Consiglio da utilizzare in economia per cerimonie, eventi, seminari e congressi come da requisiti tecnici proposti dal Consigliere Pontecorvo.

Il Consiglio autorizza la spesa nel limite complessivo di Euro 3.000 delegando il Consigliere Pontecorvo a coordinare la scelta dei modelli, con le caratteristiche tecniche necessarie, da acquistare da parte del Dipartimento Amministrazione.

- Il Presidente Galletti riferisce sull'invito, rivolto anche ai Componenti della squadra di calcio dell'Ordine, pervenuto dall'Ufficiale Riccardo Scamarcio, Presidente della Sezione Territoriale Perugia dell'Associazione Nazionale Insigniti dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana – ANCRI, per partecipare ad un evento calcistico che si terrà a Cascia il 1° giugno prossimo alle ore 17.00 tra le rappresentative di calcio dei Magistrati Italiani e della Legione Carabinieri Umbria, organizzato per la raccolta fondi da devolvere in beneficenza alla Onlus l'OASI di Cascia.

Il Consiglio concede il patrocinio morale e l'utilizzo del logo per la partecipazione di una squadra che sarà denominata *“Ordine degli Avvocati di Roma”*, delegando l'Avv. Magliaro a interessarsi dei successivi adempimenti.

Comunicazioni del Vice Presidente

(omissis)

Variatione nome da "Luigi Alfonso" a "Luigi" Fischetti



Il Consiglio

- vista l'istanza pervenuta in data 27 marzo 2019, dell'Avv. Luigi Alfonso Fischetti, nato a Foggia il 18 giugno 1953, con la quale chiede la modifica del nome, da "Luigi Alfonso" a "Luigi"
- vista la documentazione prodotta;
- sentito il Consigliere Relatore;

delibera

di modificare, nell'Albo custodito da questo Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, il nome del suindicato professionista da "Luigi Alfonso" a "Luigi".

Il Consiglio approva.

Abogado (omissis)

- Il Vice Presidente Mazzoni, comunica che in data 29 marzo 2019 è pervenuta dalla presidenza del Consiglio dei Ministri -Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi il provvedimento con il quale è stato dichiarato improcedibile il ricorso presentato dall'Abogado (omissis)

il COA di Roma per cessazione dalla materia del contendere.

Il Consiglio prende atto.

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA

(omissis)

- Il Vice Presidente Mazzoni, al fine di evitare che le istanze di iscrizione delle Società STP e STA vengano depositate senza il preventivo pagamento dei diritti dovuti, ritiene opportuno che le stesse siano depositate direttamente presso l'Ufficio iscrizioni che provvederà alla numerazione attraverso l'apposito protocollo dell'Ufficio.

Inoltre è necessario che il pagamento sia effettuato a nome del legale rappresentante della Società istante.

Il Consiglio approva in conformità della proposta.

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dai seguenti professionisti: Avv.ti Maria Bernetti, Arianna Bertini, Giuliamaria Carli, Simona de Mauri, Mario Gallo, Simona Gamba, Giuseppe Giordano, Federico Mizzone, Giulio Napolitano, Daniele Stanzione.

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

- Il Consigliere Segretario Scialla comunica che il Presidente della Camera Minori e Famiglia di Roma ha trasmesso una locandina ed un bando di concorso per un premio letterario intitolato al compianto Gip presso il Tribunale dei Minorenni Dott. Caruso.

Il Consigliere Scialla propone l'inserimento del bando e della locandina sul sito istituzionale, con delibera immediatamente esecutiva.

Il Consiglio approva.

(omissis)



- Il Consigliere Segretario Scialla, comunica che la Corte di Appello di Firenze ha chiesto un parere motivato del Consiglio sulla possibilità di immettere in graduatoria per la nomina di Vice Procuratore Onorario e Giudice di Pace Onorario l'Avv. (omissis).

Considerato che da un controllo effettuato dagli Uffici dell'Ordine non risultano pendenti procedimenti disciplinari e/o sanzioni a carico dei medesimi avvocati, si propone, quindi, di rilasciare parere positivo all'immissione in graduatoria per la nomina di vice procuratore onorario e giudice di pace onorario degli Avvocati (omissis).

Il Consiglio preso atto rilascia parere positivo come da richiesta e dispone che la delibera sia immediatamente esecutiva, data la ristrettezza dei tempi per gli adempimenti necessari alla comunicazione alla Corte d'Appello di Firenze.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Dott.ssa Rosanna Casella, Direttore della Direzione coordinamento Metropolitano di Roma dell'I.N.P.S., pervenuta in data 9 aprile 2019, con la quale comunica che l'Ente ha avviato la procedura per l'ammissione alla pratica forense presso l'Ufficio Legale e chiede la pubblicazione sul sito istituzionale del relativo bando.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota della Dott.ssa Stefania Pisicchio, Funzionario responsabile della Gestione Contenzioso Sinistri dell'Avvocatura di Roma Capitale, pervenuta in data 9 aprile 2019, con la quale comunica che l'Ente ha avviato la procedura di selezione pubblica per il reperimento di praticanti avvocati da avviare al tirocinio forense finalizzato all'esame di abilitazione professionale e chiede la pubblicazione sul sito istituzionale del relativo bando.

Il Consiglio approva.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

(omissis)

Approvazione del verbale n. 14 dell'adunanza del 4 aprile 2019

- Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere ne è stata inserita copia o ne è stata consegnata copia cartacea il Consiglio approva il verbale n. 14 dell'adunanza del 4 aprile 2019.

Si astengono i Consiglieri Celletti, Conti, Lubrano e Nicodemi, in quanto assenti alla precedente adunanza.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati; iscrizioni nel Registro dei Praticanti; abilitazioni; cancellazioni; nulla osta per il trasferimento; certificati di compiuta pratica

- Il Vice Presidente Mazzoni relaziona sulle pratiche di iscrizione e di cancellazione, sui nulla-osta al trasferimento e sui certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio Iscrizioni. All'esito il Consiglio delibera quanto segue.

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 13)

(omissis)



Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 1)
(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 3)
(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1)
(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 1)
(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 3)
(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 34)
(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 6)
(omissis)

Abilitazioni (n. 7)
(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 7)
(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 2)
(omissis)

Compiute pratiche (n. 5)
(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 23) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consigliere Agnino, unitamente all'Organismo di Mediazione Forense, comunica di aver convocato la assemblea plenaria dei mediatori che avrà luogo in Roma l'8 maggio 2019, dalle ore 12.00 alle ore 14.00, presso l'Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour.

L'evento è riservato ai soli mediatori e non necessita di alcuna pubblicità.

La Commissione propone l'attribuzione di un credito formativo ordinario ed un credito formativo deontologico.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore Responsabile del Centro Studi, propone due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico, tenuto conto dell'importanza dell'argomento e della qualità dei relatori.

Il Consiglio delibera la concessione di due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico.



- Il Consigliere Agnino, unitamente all'Istituto Jemolo, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "Maltrattamento e abuso di minore" che avrà luogo in Roma l'8 maggio 2019, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso l'Istituto "Arturo Carlo Jemolo" – Viale Giulio Cesare, 31.

Indirizzi di saluto: Avv. Nicola Tasco (Commissario dell'Istituto "Arturo Carlo Jemolo"), Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce: Avv. Maria Agnino (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Modera: Prof. Paolo Capri (Presidente AIPG).

Relatori: Avv. Saveria Mobrici (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Federica Federici (Foro di Roma), Dott. Filippo Verrone (Presidente del Tribunale Militare di Roma), Dott. Valerio De Gioia (Giudice della I Sezione Penale specializzata su reati di genere), Dott. Rocco Emanuele Cenci (Psicologo, Psicoterapeuta, Consiglio Direttivo AIPG), Dott.ssa Anita Lanotte (Psicologa, Psicoterapeuta, CTU Tribunale per i Minorenni del Tribunale Civile e Penale di Roma), Dott.ssa Marilena Mazzolini (Psicologa, Psicoterapeuta, CTU Procura della Repubblica di Roma), Dott.ssa Adriana Pannitteri (Giornalista conduttrice TG1).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- Il Consigliere Addressi, unitamente alla Commissione Navigazione e Trasporti, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo "La governance dei sistemi di sicurezza ad alta tecnologia nel trasporto aereo. Fattori umani (interazione uomo macchina). Case Study", che avrà luogo il 14 maggio 2019, dalle ore 12.00 alle ore 15.00, presso l'Aula Avvocati – Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introduce: Dott. Bruno Barra (Presidente S.T.A.S.A.)

Modera: Avv. Angelica Addressi (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Commissione Navigazione e Trasporti).

Relatori: Avv. Fabrizio Bruni (Componente della Commissione Navigazione e Trasporti), Com.te Antonio Chialastri (Membro Direttivo S.T.A.S.A.), Gen. Virginio Bernabei (Membro Direttivo S.T.A.S.A.), Com.te Gerardo De Maria (Socio S.T.A.S.A.).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

Il Consiglio delibera in conformità della proposta della Commissione.

- I Consiglieri Mazzoni, Gentile e Nicodemi unitamente al Progetto Diritto delle Assicurazioni e Bancario, comunicano di aver organizzato un corso dal titolo "Corso di formazione e aggiornamento in Diritto Bancario" che avrà luogo in Roma dal 16 maggio al 15 novembre 2019, dalle ore 12.30 alle ore 15.00, presso la Corte di Appello – Sala Unità d'Italia – Via A. Varisco, 3/5.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introducono: Avv. Mauro Mazzoni (Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile del Progetto di Diritto delle Assicurazioni e Bancario), Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile del Progetto di Diritto delle Assicurazioni e Bancario).

Coordina: Avv. Vincenzo Cancrini (Componente del Progetto di Diritto delle Assicurazioni e Bancario).



La Commissione preposta all'esame delle istanze di accreditamento ha ritenuto di dover sospendere la richiesta in attesa che venga comunicato l'argomento trattato nei singoli eventi, nonchè se la richiesta si riferisca all'accREDITAMENTO dell'intero corso oppure si riferisca ai singoli eventi.

Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Centro Studi, trattandosi di eventi della durata di più giornate riguardanti l'aggiornamento in generale del Diritto delle Assicurazioni, avuto riguardo alla qualità dei relatori e ritenuto che gli argomenti afferenti a tale materia potranno essere specificati di volta in volta per ogni singolo evento, propone dodici crediti formativi ordinari per la partecipazione all'intero corso, almeno nella misura dell'80% e, comunque, due crediti formativi ordinari per la partecipazione ad ogni singolo evento.

Il Consigliere Di Tosto rileva che mancando l'indicazione dell'oggetto e dei relatori non possono essere concessi i crediti.

Il Consigliere Nesta replica che manca esclusivamente l'argomento da trattare nei singoli incontri che può essere integrato volta per volta.

Il Vice Presidente Mazzoni osserva che si tratta di un'attività istituzionale dell'Ordine e che ci si riferisce ad un corso per l'intero anno e quindi non è opportuno anticipare troppo i tempi, bloccando già i vari relatori. Chiede pertanto di essere autorizzato solo all'approvazione del corso mentre i crediti saranno poi richiesti individualmente giornata per giornata, prima di ogni singolo evento, nei tempi e modi previsti dal regolamento. Il Consigliere Galeani evidenzia che non è stato citato tra i responsabili.

Il Consiglio prende atto ed approva il corso, autorizzando la diffusione della locandina, rinviando l'eventuale concessione dei crediti alla presentazione del programma specifico di ogni singolo evento formativo.

- Il Vice Presidente Mazzoni e il Consigliere Gentile, unitamente al Progetto Diritto delle Assicurazioni e Bancario, comunicano di aver organizzato un corso dal titolo "Corso di formazione e aggiornamento in Diritto delle Assicurazioni" che avrà luogo in Roma dal 17 maggio al 25 novembre 2019, dalle ore 12.30 alle ore 15.00, presso la Corte di Appello – Sala Unità d'Italia – Via A. Varisco, 3/5.

Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma).

Introducono: Avv. Mauro Mazzoni (Vice Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile del Progetto di Diritto delle Assicurazioni e Bancario), Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile del Progetto di Diritto delle Assicurazioni e Bancario).

Coordina: Avv. Settimio Catalisano (Componente del Progetto di Diritto delle Assicurazioni e Bancario).

La Commissione preposta all'esame delle istanze di accreditamento ha ritenuto di dover sospendere la richiesta in attesa che venga comunicato l'argomento trattato nei singoli eventi, nonchè se la richiesta si riferisca all'accREDITAMENTO dell'intero corso oppure si riferisca ai singoli eventi.

Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Centro Studi, trattandosi di eventi della durata di più giornate riguardanti l'aggiornamento in generale del Diritto delle Assicurazioni, avuto riguardo alla qualità dei relatori e ritenuto che gli argomenti afferenti a tale materia potranno essere specificati di volta in volta per ogni singolo evento, propone dodici crediti formativi ordinari per la partecipazione all'intero corso, almeno nella misura dell'80% e, comunque, due crediti formativi ordinari per la partecipazione ad ogni singolo evento.



Il Consiglio prende atto ed approva il corso, autorizzando la diffusione della locandina, rinviando in futuro l'eventuale concessione dei crediti.

- A seguito di ricevimento di istanza di esonero dalla formazione obbligatoria da parte dell'Avv. (omissis) per assistenza al figlio minore (omissis), come si evince dalla documentazione depositata a corredo della predetta istanza, il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrìci e Giorgia Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, propone di esonerare totalmente ed a tempo indeterminato il sunnominato Avv. (omissis).

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrìci e Giorgia Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata presentata, da parte della GIUFFRÈ FRANCIS Lefebvre S.p.A., istanza di accreditamento per l'evento "Smart contracts tra blockchain e ICO" in programma per il 10 aprile 2019.

La Commissione all'uopo preposta all'esame di tali richieste così si è espressa: "Istanza respinta. L'evento si svolge in data odierna, rendendo così impossibile qualunque ipotetico controllo da parte di questo Consiglio".

Il Consiglio delibera in conformità del parere della Commissione.

- Il Consigliere Nesta, in qualità di Coordinatore Responsabile del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, ed i Consiglieri Saveria Mobrìci e Giorgia Celletti, in qualità di Vice Coordinatori del Dipartimento Centro Studi e Formazione Obbligatoria, rappresentano che è stata presentata, da parte della UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA SAPIENZA, istanza di accreditamento per l'evento "Summer Course in European Private Law" in programma dal 29 luglio al 2 agosto 2019 presso l'Università di Malta.

La Commissione all'uopo preposta all'esame di tali richieste così si è espressa: "Istanza respinta. La Commissione ritiene che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma non sia competente all'attribuzione di crediti per l'evento indicato, svolgendosi lo stesso a Malta, di competenza del Consiglio Nazionale Forense".

Il Consiglio rigetta, ritenendo la competenza del CNF.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Mobrìci e Celletti, procede all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza.

- In data 10 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita "L'impatto della trasformazione digitale nella professione forense", che si svolgerà dal 6 maggio al 9 dicembre 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.



- In data 10 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di COLLEGANZA FORENSE dell'evento a partecipazione gratuita "AER-Locazioni-Responsabilità Civile-Condominio-Successioni-Bancario-Famiglia e Deontologia: le ultime novità legislative e gli orientamenti giurisprudenziali", che si svolgerà il 17 giugno 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dieci crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico trattandosi di attività di aggiornamento normativo e giurisprudenziale.

- In data 3 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE PICOZZI & MORIGI dell'evento a partecipazione gratuita "Il rapporto di agenzia con particolare attenzione al diritto per l'agente all'indennità di fine rapporto", che si svolgerà il 14 maggio 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari in relazione all'interesse della materia.

- In data 4 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE PWC TLS dell'evento a partecipazione gratuita "La recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea", che si svolgerà il 17 aprile 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda.

- In data 4 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di UNIPROF CONSORZIO dell'evento a partecipazione gratuita "Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", che si svolgerà il 12 aprile 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari vista la tardività della domanda.

- In data 8 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA dell'evento a partecipazione gratuita "L'incursione penale degli ultimi mesi. Nodi interpretativi e libertà fondamentali", che si svolgerà il 14 maggio 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dieci crediti formativi ordinari per l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 9 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA dell'evento a partecipazione gratuita "La riforma della crisi di impresa", che si svolgerà il 17 maggio 2019;

Il Consiglio



(omissis)
delibera

di concedere quattro crediti formativi ordinari in relazione all'interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 3 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE dell'evento a partecipazione gratuita "L'evoluzione del reato tributario come spia della criminalità nella gestione dei flussi finanziari", che si svolgerà il 3 maggio 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi ordinari in relazione all'interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 9 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE - ASGI dell'evento a partecipazione a pagamento "Il c.d. Decreto Legge Salvini 113/2018 (L. 132/2018). Prime interpretazioni giurisprudenziali e prassi applicative" che si svolgerà l'8, 9 e 10 maggio 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere dieci crediti formativi ordinari in relazione all'interesse della materia.

- In data 3 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte del CENTRO NAZIONALE STUDI E RICERCHE SUL DIRITTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI dell'evento a partecipazione a pagamento "Aspetti patrimoniali e reddituali in materia di diritto di famiglia" che si svolgerà il 14 maggio 2018;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere sei crediti formativi ordinari in relazione all'interesse della materia ed alla qualità dei relatori.

- In data 9 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE SPA dell'evento a partecipazione a pagamento "Il procedimento unitario: dall'imprenditore in bonis alla liquidazione giudiziale" che si svolgerà il 12 aprile 2019;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere un credito formativo ordinario vista la tardività della domanda.

- In data 10 aprile 2019 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della MEDIATORI PROFESSIONISTI ROMA dell'evento a partecipazione a pagamento "Corso di formazione in mediatore civile e commerciale (ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010 e succ. modifiche)" che si svolgerà dal 3 al 18 maggio 2019;

Il Consiglio



(omissis)
delibera

di concedere venti crediti formativi ordinari in relazione all'interesse della materia e la qualità dei relatori.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 (n. 272) di richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n. 94) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Trasmissione al Consiglio Nazionale Forense dei pareri sulle richieste di inserimento e cancellazione nella lista unica dei difensori di ufficio

- Su relazione del Consigliere Scialla, esaminate le domande, il Consiglio delibera di trasmettere al Consiglio Nazionale Forense parere circa l'inserimento o la cancellazione dalla lista unica dei difensori di ufficio.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Si allontanano i Consiglieri Gentile e Mobrìci dovendosi recare in rappresentanza del Consiglio ad un convegno alla Camera.

- Il Consigliere Anastasio, Responsabile della Commissione della Famiglia e dei Diritti delle Persone, ad integrazione e modifica dei precedenti verbali, in ordine ai nominativi dei componenti delle Commissioni Consiliari ex art. 32 della Legge n. 47/2012, propone di inserire i Colleghi Alessandra Lapadura, Cristina Piscitelli, Fabrizio Iovino, Anna Lanza, Maria Cecilia Morandini, Alessandra Baronetti e Rita Ceccarelli, Angela Buccico.

Il Consiglio delibera in conformità.

- Il Consigliere Nesta, a seguito della delega conferitagli dal Consiglio nell'adunanza del 28.03.2019, riferisce in merito alla nota del Dott. Giovanni Passaro, Vice Presidente dell'Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria – sez. di Ostia (RM) -, con la quale si chiede l'utilizzo del logo dell'Ordine da apporre sulla brochure del convegno "L'evoluzione della mente criminale", già accreditato e che si terrà il 22.05.2019.

Il Consigliere Nesta rileva che il tema del Convegno non evidenzia caratteristiche peculiari, tali da giustificare l'utilizzazione del logo dell'Ordine e che, pertanto, pur apprezzandosi l'iniziativa, lo stesso si inserisce nel solco dei numerosi convegni accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Propone, quindi, di non accogliere la richiesta di concessione del logo dell'Ordine.

Il Consiglio rigetta la richiesta.

- Il Consigliere Agnino riferisce di aver convocato in data 28 marzo u.s. (come da verbale che si distribuisce) la Mediatrice Avv. (omissis), in forza delle previsioni contenute, tra l'altro, all'art. 6 del Codice Etico e di Condotta dei Mediatori Forensi, unitamente alla Commissione costituita, per ascoltare la medesima relativamente a due questioni inerenti due verbali di mediazione da lei scritti e sottoscritti.

A seguito della discussione, la Commissione decideva all'unanimità per la cancellazione dell'Avv. (omissis) dall'elenco dei Mediatori, ritenendo assai gravi (anche potenzialmente molto dannosi) i contenuti dei sopra citati verbali.



Chiede che il Consiglio, esaminato il verbale ed gli altri documenti disponibili, si pronunci sulla questione, decidendo ogni provvedimento che ritenga necessario.

Si astengono i Cons. Galletti, Graziani e Nesta.

Il Consiglio rilevata l'assoluta gravità dei fatti, peraltro documentalmente provati, ritenuto inutile ogni ulteriore accertamento, essendoci già stata l'audizione in commissione, dispone la cancellazione dell'Avv. (omissis) dall'albo dei mediatori, disponendo l'invio della presente delibera unitamente ai documenti al CDD.

- Il Presidente Galletti per conto del Consigliere Mobrìci, formula rispettosa richiesta di trasmissione via streaming del convegno che avrà luogo il 15 aprile 2019, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, c/o l'Aula Avvocati della Suprema Corte di Cassazione, alla luce dei pregevoli relatori presenti e del tema che andranno a trattare. Essendo vigente, per la prima volta all'interno del Consiglio, la Commissione di diritto militare penale, si ritiene ancor più fondata la richiesta suddetta.

Il Consiglio approva.

- Il Consigliere Tamburro, Coordinatore della Commissione Privacy ex art. 32, L. 247/2012, unitamente ai Consiglieri Pontecorvo e Di Tosto, Vice Coordinatori, comunica che, con nota del 26/03/2019, la Geo Network S.r.l., Divisione Formazione, ha richiesto la partecipazione di un Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma all'apertura dei lavori del Convegno di Studio gratuito "Successioni: novità telematiche ed adempimenti privacy", già accreditato e previsto per Giovedì 18 APRILE p.v., dalle ore 14.00 alle ore 18.00 presso SGM Conference Center in Roma, Via Portuense n. 741.

E' stata richiesta, altresì, la pubblicizzazione agli iscritti dell'evento, come da locandina che si distribuisce.

Il Consiglio autorizza la pubblicizzazione tra gli iscritti dell'evento, mediante pubblicazione sul sito istituzionale e delega il Consigliere Nicodemi a partecipare all'apertura dei lavori del Convegno.

- I Consiglieri Conti e Nicodemi chiedono la concessione del patrocinio dell'Ordine e la divulgazione a tutti gli iscritti della locandina del 1° Campionato Provinciale di Roma di Ping Pong Municipio XX, (singolo femminile, singolo maschile, doppio misto) Torneo che si terrà tra il 4 e il 18 maggio prossimi.

Il Consiglio approva e concede il patrocinio morale e dispone la divulgazione a tutti gli Avvocati tramite invio della locandina via mail.

- Il Consigliere Galeani stigmatizza quanto avvenuto al Congresso Forense appena concluso e precisamente la mancata comunicazione ad alcuni Delegati, tra i quali il sottoscritto, della riunione dei Delegati del Lazio fissata per il sabato mattina.

Tale fatto è decisamente deplorabile e lesivo dell'immagine dei Delegati non presenti.

Il Presidente Galletti si rammarica dell'accaduto, precisando però che la convocazione è stata operata dall'Unione Distrettuale in modo informale ed assicura che la prossima volta si accerterà personalmente affinché siano avvisati tutti gli interessati.

Il Consiglio prende atto.

STRUTTURA DEGLI STUDI DEONTOLOGICI



Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

L'avv. (omissis), con richiesta di parere pervenuta in data 04/03/2019, chiedeva di sapere se possa ritenersi deontologicamente corretto il comportamento di un Avvocato che, in pendenza di trattative intorno ad un decreto ingiuntivo divenuto inopponibile e conseguente precetto, proceda, nel mentre, alla notifica di un pignoramento a carico del medesimo debitore che, frattanto, aveva già formalizzato la propria proposta transattiva. Chiedeva altresì se fossero legittime e/o dovute le somme richieste dal predetto Avvocato per le spese connesse al pignoramento stesso. Infine, chiedeva se si potesse ritenere deontologicamente rilevante la condotta dell'Avvocato il quale, ricevuto dal debitore il pagamento dell'intera somma precettata, la imputasse ex art. 1194 c.c., senza mai aver quantificato le spese eventualmente sostenute per il pignoramento.

Il Consiglio

udita la relazione dei Consiglieri Avv.ti Donatella Cerè, Saveria Mobrìci ed Antonio Caiafa, coordinatori della Struttura degli Studi Deontologici, estensori gli Avv.ti Patrizia Oliva, Gian Luca Sellani, Mario Mazzeo.

Osserva

Preliminarmente corre l'obbligo di sottolineare che non rientra tra i compiti degli esponenti effettuare interpretazioni delle disposizioni codicistiche che disciplinano la procedura civile, né formulare valutazioni di sanzionabilità deontologica di condotte asseritamente messe in atto da Colleghi che rientrano, viceversa, nella competenza dei Consigli Distrettuali di Disciplina.

Ciò posto, come noto, l'art. 9 del Nuovo Codice Deontologico Forense, impone all'Avvocato di agire con probità, dignità, decoro ed indipendenza ossia con modi che, seppur non idonei a sopprimere la naturale contrapposizione d'una parte all'altra, servono e sono idonei ad eludere la violazione delle regole legali sulle quali l'ordinamento si fonda (Cass., 3 ottobre 2008, n. 24590).

Questo principio generale, ripreso peraltro dagli artt. 2 e 3 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (disciplina dell'ordinamento della professione forense), viene completato dai precetti di cui agli artt. 10 - che obbliga l'Avvocato ad adempiere il mandato con cura, attenzione e sollecitudine - e 19 - che impone all'Avvocato di interagire con i Colleghi (e con le Istituzioni forensi) mantenendo un comportamento ispirato ai principi di lealtà e correttezza.

Ciò avendo sempre ben presente che “1. Nell'attività giudiziale l'Avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza del dovere di difesa, salvaguardando, per quanto possibile, il rapporto di colleganza...” (art. 46 NCDF).

In proposito, quel che più rileva nella fattispecie in questione è il dettato dell'art. 66 del NCDF, a mente del quale, “L'Avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.”.

A prescindere dal dato letterale, la norma, in sintesi, sta a significare che “Le iniziative giudiziali da proporre nei confronti della controparte devono corrispondere a effettive ragioni di tutela del proprio cliente, e non devono essere inutilmente vessatorie.” (Consiglio Nazionale Forense pres. Mascherin, rel. Esposito, sentenza del 2 maggio 2016, n. 102 – conf. Corte di Cassazione pres. Amoroso, rel. Cirillo, SS.UU, sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017, Consiglio Nazionale Forense pres. Mascherin, rel. Iacona, sentenza del 30 dicembre 2015, n. 244, Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 223, Consiglio Nazionale Forense pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217.).

Pone, dunque, in essere “un comportamento in violazione del dovere di correttezza, lealtà e decoro professionale nei rapporti con il collega, il professionista che notifichi l'atto di pignoramento nei confronti del debitore, quando ancora il termine concordato per il pagamento non sia scaduto” (C.N.F., 28 dicembre 2006, n. 203);



Soprattutto “Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante ed in contrasto con il principio di colleganza l’Avvocato che, in assenza di un effettivo, immediato e concreto pericolo temporale per la tutela del diritto del proprio assistito, proceda in tempi estremamente solleciti alla notifica dell’atto di precetto senza alcuna previa informale richiesta di adempimento spontaneo, così determinando un ingiustificato aggravio di spese per il debitore e un ingiustificato nocumento all’immagine professionale del collega di controparte agli occhi della propria assistita” (C.N.F. sentenza del 23 dicembre 2017, n. 236 e C.N.F. sentenza del 24 novembre 2017, n. 185).

Ciò anche se “non integra illecito deontologico alcuno, sotto il profilo della slealtà e della scorrettezza, il comportamento del professionista che, mediante intimazione di precetto di pagamento, dia esecuzione alla sentenza nei confronti della parte soccombente, avvertendo che si darà inizio all’esecuzione, anche se la controparte ha formulato offerta di adempimento;” (C.N.F. sentenza del 24 novembre 2017, n. 185).

Tutto ciò premesso,

ritiene

che, in riferimento a quanto di competenza degli scriventi, l’Avvocato istante possa trovare in quanto precede soddisfacente risposta ai propri quesiti.

Pratica n. (omissis)- Avv. (omissis)

L’avv. (omissis), con richiesta protocollata in data 26 febbraio 2019, ha formulato richiesta di parere deontologico, rappresentando quanto segue.

- In corso di causa un avvocato notificava la rinuncia alla procura all’indirizzo fornito al momento dell’introduzione del giudizio. Il cliente è risultato sconosciuto all’indirizzo.
- l’avvocato notificava nuovamente l’atto di rinuncia all’indirizzo risultante da certificato di residenza. Anche questa seconda notifica non andava a buon fine in quanto il cliente risultava irreperibile.
- Alla successiva udienza il legale documentava al giudice tutti i tentativi di cui sopra operati, chiedendo al magistrato di essere autorizzato ad abbandonare la difesa. Il giudice, preso atto della documentazione versata, lo autorizzava ad abbandonare la difesa.

L’avvocato (omissis) chiede se sia deontologicamente corretto che, ai sensi dell’art.32 del cdf, il legale possa legittimamente abbandonare la difesa, in considerazione della irreperibilità del proprio assistito.

Udita la relazione del Consigliere Donatella Cerè, quale Coordinatrice della struttura degli Studi Deontologici,

SI OSSERVA

Ai sensi dell’art. 32 terzo comma del cdf, richiamato dall’avv. (omissis) nella sua richiesta di parere, la rinuncia al mandato, quale atto recettizio, deve pervenire nella sfera di conoscenza del destinatario al fine di produrre i suoi effetti.

In particolare, nel caso in cui l’assistito si renda irreperibile, onde evitare che il difensore resti legato “sine die” all’incarico ricevuto, la suddetta disposizione consente al difensore di comunicare la propria rinuncia o attraverso una lettera raccomandata inviata all’indirizzo anagrafico o all’ultimo domicilio conosciuto, oppure a mezzo p.e.c.

Adempiute tali formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dalla effettiva ricezione della rinuncia.

Come affermato dalla Corte di Cassazione, l’avvocato che abbia effettuato tutti gli adempimenti sopra evidenziati, è da ritenersi esonerato da ogni ulteriore adempimento. Ciò ad eccezione dell’obbligo di comunicazione al cliente in merito ad ogni successivo avviso pervenuto al proprio studio (Cass. 12 ottobre 2009, n.21589).



Pertanto, per le ragioni sopra esposte,

SI RITIENE

che, facendo riferimento ai principi e alle norme sopra richiamati, possa essere trovata adeguata e soddisfacente risposta.

Pratica (omissis) – Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis), ha formulato, in data 7.2.2019, richiesta di parere deontologico in merito alla sussistenza o meno di una violazione dei doveri deontologici nell'ipotesi in cui un Avvocato - al fine di conseguire giudizialmente il pagamento delle proprie spettanze in ragione di un rapporto di collaborazione professionale concluso con un Collega che, a sua volta, aveva un rapporto di collaborazione professionale con altro Collega avente rapporti diretti con il Cliente - produca, nel relativo giudizio, tutta la documentazione (atti, verbali d'udienza, fatture etc etc) connessa e collegata all'attività svolta in ragione del proprio rapporto di collaborazione professionale

Il Consiglio

ha udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

- l'art. 43 del C.d.F. , in merito all' "Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega", dispone che "L'avvocato che incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a compensarlo, ove non adempia il cliente".

In merito il C.N.F. - richiamando anche il disposto dell'art. 19 del C.d.F. - ha avuto occasione di sancire (tra le altre cfr. Sentenze n. 132 del 23.9.2017 e n. 151 del 14.9.2015) che sia sanzionabile l'avvocato "che abbia scelto o incaricato direttamente altro collega di esercitare funzioni di rappresentanza o assistenza" laddove non provveda alla relativa retribuzione ed al contempo non vi possa provvedere il Cliente, avendo l'avvocato incaricato intrattenuto rapporti professionali solo con il dominus e non con il suo assistito;

- la Corte di Cassazione, inoltre, con Sentenza n. 19416 del 2016 (in senso conforme alla Sentenza n.25816/2011) ha avuto occasione di affermare che "fermo il rapporto contrattuale tra il cliente e l'avvocato, quest'ultimo può dare mandato ad un altro avvocato affinché svolga attività nell'interesse del suo cliente. E in questo caso l'avvocato mandante diventa cliente dell'avvocato mandatario, nel senso che è l'avvocato mandante ad essere obbligato al pagamento dell'avvocato mandatario e non il cliente in senso stretto che, per contro, resta legato al rapporto contrattuale con l'avvocato mandante", con conseguente onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. a carico dell'avvocato mandatario in ordine all' ammontare del credito vantato e dell'entità delle prestazioni eseguite (Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza n. 26065 del 16 dicembre 2016);

- l'art. 34 del C.d.F., peraltro, in merito all' "Azione contro il cliente e la parte assistita per il pagamento del compenso", dispone, inoltre, che "l'avvocato, per agire giudizialmente nei confronti del cliente o della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, deve rinunciare a tutti gli incarichi ricevuti";

- infine, per quanto concerne il rispetto della normativa deontologica in merito al " Riserbo e segreto professionale", all'art. 28 del C.d. F. dispone che "È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato", adoperandosi "affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell'attività svolta".



Peraltro, è consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione sia necessaria, tra le altre ipotesi previste nel suddetto articolo, "per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita" precisando altresì che "in ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato" e può ritenersi, quindi, consentita qualora risulti necessaria e funzionale per consentire che l'Avvocato possa assolvere al suo onere della prova, ovvero nel caso in cui senza tale produzione non sia possibile fornire al Giudice una precisa e attendibile ricostruzione dell'oggetto delle prestazioni professionali dell'Avvocato stesso nonché degli elementi a cui fanno riferimento i criteri normativamente stabiliti per la determinazione del compenso.

Al verificarsi della ipotesi predetta l'obbligo del segreto professionale può essere sacrificato dinanzi a valori garantiti e tutelati da norme di rango superiore, quali a titolo esemplificativo l'amministrazione della giustizia, ma l'Avvocato dovrà, in ogni caso, premurarsi che la produzione in giudizio venga effettuata con le opportune cautele al fine di evitare la consultazione da parte di soggetti estranei al giudizio stesso.

Tutto osservato,

ritiene

che l'istante, facendo riferimento ai principi, alle norme ed alla giurisprudenza sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito proposto.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data 21 dicembre 2018. L'Istante, dopo essere stata nominata d'ufficio in un procedimento per il riconoscimento di una sentenza straniera avanti la Corte d'Appello di Roma per il Sig. Tizio, veniva contattata dalla di lui sorella, Avv. Caia, che chiedeva all'Istante particolare attenzione professionale al caso del fratello. Successivamente, con apposita comunicazione, veniva confermato il mandato all'Istante con contestuale autorizzazione a far conoscere gli sviluppi del procedimento di Tizio alla sorella, Avv. Caia. Dopo la prima udienza l'Avv. Caia, riferiva all'Istante che avrebbe provveduto Lei stessa al saldo degli onorari per l'attività professionale svolta dall'Istante in favore del fratello Tizio. Successivamente allo svolgimento di ulteriore attività professionale svolta dall'Istante, quest'ultima provvedeva all'inoltro di prospetto di parcella al Sig. Tizio e all'Avv. Caia. Seguivano dunque scambi di comunicazioni, anche telefoniche, tra l'Avv. Caia e l'Istante, all'esito delle quali l'Istante, su richiesta dell'Avv. Caia, che riferiva avrebbe provveduto al saldo delle sue spettanze, comunicava a Tizio di rinunciare ai propri onorari – onorari apparentemente non saldati alla data della richiesta di parere inoltrata, anche in considerazione delle eccezioni mosse circa la loro congruità.

L'Istante dunque formulava richiesta di parere deontologico avente ad oggetto, in via preliminare la richiesta di indicazioni circa la corretta applicazione del DM 55/14 anche nei procedimenti per il riconoscimento di sentenze straniere avanti la Corte d'Appello. Secondariamente, richiedeva se si potessero ravvisare nell'intera vicenda eventuali elementi di responsabilità deontologica in capo a se stessa ed in capo alla collega Caia, in particolare in caso di mancata liquidazione di onorari professionali, e precisamente:

“• se nei procedimenti per il riconoscimento della sentenza straniera avanti la Corte d'Appello di Roma Sez. IV pur avendo ad oggetto un provvedimento dell'autorità olandese con cui si contesta una sanzione amministrativa dell'importo di € 79 (comprensive di sanzioni) è corretto far riferimento dal DM 55/14 e successive modifiche e altrimenti quale tariffario applicare;

• Se possono essere ravvisati elementi di responsabilità deontologica nella condotta della scrivente o dell'avv. Caia nell'intera vicenda e, per l'Avv. Caia anche e in particolare nell'aver chiesto ed



ottenuto la mia comunicazione di rinuncia degli onorari impegnandosi ad onorare lei il pagamento cui però non ha provveduto”.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Ceré, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

In merito al primo quesito, avente ad oggetto la corretta applicazione del DM 55/14, occorre preliminarmente rilevare che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, per le questioni inerenti la corretta “determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense”, si rimette a quanto disposto dal “Dipartimento Iscrizioni e Pareri” titolato, altresì, a valutare ed emettere pareri di congruità. Dietro apposita richiesta, ogni iscritto ha dunque la possibilità di sottoporre al Consiglio dell’Ordine, richiesta relativa all’effettiva congruità dei compensi domandati ai propri clienti.

In ogni caso, e fermo quanto sopra indicato, preme in questa sede rilevare che il DM 55/14 dispone espressamente che:

- “il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all’avvocato quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando - anche in caso di determinazione contrattuale del compenso - la disciplina del rimborso spese...” (Art. 1 – DM 55/14);

- “Il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera.

Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione...” (Art. 2 – DM 55/14);

Per quanto attiene invece il secondo quesito, si evidenzia innanzitutto che con la nuova disciplina dell’ordinamento forense, la potestà disciplinare è stata demandata ai Consigli Distrettuali di Disciplina (Art. 50 L. 247/2012). Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’Avvocato con applicazione di criteri per la graduazione della sanzione (Art. 22 C.D.F.) che in ogni caso “deve essere commisurata alla gravità del fatto, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed alla sua intensità, al comportamento dell’incolpato, precedente e successivo al fatto...” (Art. 21 C.D.F.)

Ciò premesso, l’Avvocato nello svolgimento delle sue funzioni, è in ogni caso tenuto al rispetto del codice deontologico forense ed ai principi e norme in esso contenuti.

“L’avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà” (Art. 19 – C.D.F. “Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni Forensi”);

- “L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali” (Art. 13 – C.D.F. “Dovere di segretezza e riservatezza”);

- “L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.



L'avvocato non deve registrare una conversazione telefonica con un collega; la registrazione nel corso di una riunione è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.

L'avvocato non deve riportare in atti processuali o riferire in giudizio il contenuto di colloqui riservati intercorsi con colleghi.

La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura" (Art. 38 – C.D.F. "Rapporto di colleganza");

- "L'incarico è conferito dalla parte assistita; qualora sia conferito da un terzo, nell'interesse proprio o della parte assistita, l'incarico deve essere accettato solo con il consenso di quest'ultima e va svolto nel suo esclusivo interesse.

L'Avvocato, prima di assumere l'incarico, deve accertare l'identità della persona che lo conferisce e della parte assistita..." (Art 23 – C.D.F. "Conferimento dell'incarico")

- "L'avvocato nominato difensore d'ufficio deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito.

L'avvocato non deve assumere la difesa di più indagati o imputati che abbiano reso dichiarazioni accusatorie nei confronti di altro indagato o imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso o collegato.

L'avvocato indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nell'ambito dello stesso procedimento.

La violazione del dovere di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei divieti di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno" (Art. 49 – C.D.F. "Doveri del Difensore").

Tutto ciò premesso,

Ritiene

che l'Avv. (omissis) possa trovare adeguata e soddisfacente risposta nei principi sopra richiamati.

Pratica n. (omissis) – Avv. (omissis)

L'avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere, pervenuta in data 6.12.2018, in ordine alla possibilità di svolgere la professione forense unitamente ad altro professionista consulente del lavoro "all'interno dello stesso studio e precisamente:

- senza costituire, tra gli stessi, alcuna associazione professionale né società tra professionisti, ma esclusivamente condividendo gli spazi ed alcune apparecchiature;
- adottando, comunque, la dicitura comune di "Studio Legale Tributario e del Lavoro", visibile ai terzi mediante l'impiego di carta intestata, biglietti da visita, fatture, ecc.;
- mantenendo l'autonomia delle prestazioni professionali e le relative fatturazioni, con le rispettive partite IVA e polizze di responsabilità civile".

È stato, altresì, richiesto se tale eventuale forma di collaborazione professionale debba essere oggetto di apposita informativa presso i rispettivi Ordini professionali.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, Coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

- l'esercizio della professione forense in forma associata e societaria, anche multidisciplinare (cioè con la partecipazione di altri professionisti non avvocati), è disciplinato dagli artt. 4 e 4-bis della legge professionale (l. 31 dicembre 2012, n. 247);



- per quanto qui rileva “le associazioni tra professionisti possono indicare l’esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all’albo”;
- il d.m. 4 febbraio 2016, n. 23 individua, tra le categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati, anche i consulenti del lavoro;
- il citato art. 4-bis “consente la costituzione di società di persone, di capitali o cooperative i cui soci siano, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all’albo, ovvero avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni, società il cui organo di gestione deve essere costituito solo da soci e, nella sua maggioranza, da soci avvocati” (Cass., Sez.un., 19 luglio 2018, n. 19282); in tal caso è peraltro necessario che la denominazione sociale contenga l’indicazione “società tra avvocati”;
- in entrambi i casi sopra ravvisati (associazioni e società multidisciplinari) è prevista l’iscrizione in un’apposita sezione speciale dell’albo, con l’indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati (art. 15, comma 1, lett. l), l.p.);
- la fattispecie posta all’esame di questo Consiglio è tuttavia diversa, trattandosi sostanzialmente di mera condivisione di spazi e servizi tra liberi professionisti e non di associazione tra questi;
- al fine di tutela dell’affidamento della collettività e della clientela, la condotta dell’avvocato deve essere – tra l’altro - improntata a correttezza e le informazioni sull’attività professionale, anche esercitata in forma collettiva, devono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative, oltre che rese nei limiti di continenza e pertinenza (artt. 10 l.p., 17 e 35 C.d.f.); l’avvocato non può utilizzare titoli inesistenti (art. 36 C.d.f.), né tantomeno indicarli in lingua straniera;
- l’osservanza delle superiori regole di comportamento assume particolare importanza nei casi in cui l’utilizzo di denominazioni, servizi, utenze, locali, comuni a più professionisti invero del tutto autonomi, possa ingenerare nella potenziale clientela la convinzione di negoziare con un soggetto giuridico collettivo che esercita attività professionale multidisciplinare, in difetto delle specifiche tutele approntate dall’ordinamento forense;

rilevato

che le cause ostative circa la composizione di strutture professionali, anche a carattere multidisciplinare, sono indicate dalla legge e non possono essere derogate da alcun parere dell’Istituzione forense;

ritiene

che l’istante, nell’attenersi alle disposizioni deontologiche richiamate, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

L’Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta il 30.1.2019, circa il suo comportamento da attuare in relazione ai seguenti fatti:

La richiedente ha assistito un suo cliente (Avv. (omissis) in un giudizio dinanzi al Tribunale di Termini Imerese; oggetto del giudizio era l’accertamento e l’eventuale quantificazione del risarcimento del danno assertivamente patito da parte attrice a seguito di una asserita condotta omissiva del professionista. Si rappresentava che - nel corso del giudizio - la richiedente provvedeva a rinunciare al mandato professionale conferitole dal collega ex art. 47 del Codice deontologico Forense e che, ad oggi, il giudizio è in fase istruttoria con rinvio al 10 aprile 2019 per prova testimoniale. Precisava, in particolare, che tra i testimoni indicati figurava anche la sua



persona, chiamata a rispondere su circostanze conosciute non nella veste di difensore dell'Avv. (omissis).

L'Avv. (omissis) chiedeva, pertanto, se potessero o meno sussistere profili di incompatibilità a deporre.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avvocato Donatella Ceré, quale Coordinatore e i Consiglieri Avvocati Antonio Caiafa e Saveria Mobrìci quali Vice-Coordinatori della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

Varie sono le norme di riferimento in materia per l'Avvocato:

l'art. 249 c.p.c. che estende anche al processo civile il principio di cui all'art. 200 c.p.p. secondo il quale gli avvocati "non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria".

L'art. 622 c.p. "Rivelazione del segreto professionale", che punisce "chiunque, avendo notizia per ragione della propria professione di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, se dal fatto può derivare nocimento".

Sul segreto professionale si possono ricordare gli artt. 6 della L. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) e l'art. 13 del C.d.f. ("Dovere di segretezza e riservatezza").

Anche il codice di deontologico degli avvocati europei, all'art. 2.3 consacra il segreto professionale tra gli elementi cardine della professione forense, qualificandolo anch'esso come un diritto e dovere dell'avvocato: "E' nella natura stessa della funzione dell'avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni riservate. Senza la garanzia della riservatezza, non può esservi fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come un diritto e un dovere fondamentale e primario dell'avvocato. L'obbligo dell'avvocato di rispettare il segreto professionale è volto a tutelare sia gli interessi dell'amministrazione della giustizia che quelli del cliente. E' per questo che gode di una speciale protezione da parte dello Stato. L'avvocato deve mantenere il segreto su tutte le informazioni riservate di cui venga a conoscenza nell'ambito della sua attività professionale. Tale obbligo di riservatezza non ha limiti di tempo. L'avvocato deve esigere il rispetto del segreto professionale dai suoi dipendenti e da chiunque collabori con lui nell'esercizio della sua attività professionale."

Tali principi si ritrovano, poi, ribaditi nell'art. 28 del C.d.f. ("Riservo e segreto professionale") che prevede anche delle deroghe, previste in virtù di un temperamento degli interessi in gioco meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. In alcune ipotesi, pertanto, l'obbligo del segreto professionale può dunque essere sacrificato dinanzi a valori garantiti e tutelati da norme di rango superiore, quali a titolo esemplificativo l'amministrazione della giustizia. È inoltre opportuno ricordare che l'art.28 prevede, comunque, una clausola di riserva per la divulgazione di tali informazioni, che dovrà essere strettamente limitata al raggiungimento del fine tutelato.

Si ricorda, infine, anche l'art. 51 C.d.f. ("La testimonianza dell'avvocato") che ha senz'altro rafforzato la precedente disposizione in quanto - come riportato nella "Relazione illustrativa" del C.N.F. - tipizza e specifica i doveri di correttezza e riservatezza nell'ambito del delicato perimetro della testimonianza dell'avvocato il quale deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre e ciò superando quella locuzione "per quanto possibile" presente nel codice del 1997. Il segreto professionale costituisce al tempo stesso l'oggetto di un dovere giuridico dell'avvocato, la cui violazione è sanzionata penalmente, e l'oggetto di un diritto dello stesso avvocato, che non può essere obbligato a deporre su quanto ha conosciuto per ragioni del proprio ministero; accanto a



questo dovere ed a questo diritto vi è però un ulteriore diritto del cliente a che il legale si attenga al segreto professionale e non riveli notizie apprese nel corso del mandato professionale e tale diritto assume i connotati di un diritto fondamentale, quello della difesa, perché senza tale garanzia il diritto di difesa ne risulterebbe indebitamente e gravemente diminuito.

In ultimo, si può menzionare la pronuncia delle S.U. (n. 22253/2017) che ha ribadito come - dinanzi ad una deposizione dell'avvocato - occorra sempre sussumere la fattispecie astratta a quella concreta, ritenendo insussistente la violazione deontologica in esame qualora (come nel caso di cui alla pronuncia) le circostanze riferite in sede di deposizione non siano collegate al rapporto professionale intercorso e/o non risultino apprese nell'esercizio dell'attività professionale.

Ritiene

che l'istante, nell'adeguarsi ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta, stante l'impossibilità di rilasciare pareri preventivi su casi specifici ed in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti, atteso che detti comportamenti potrebbero formare oggetto di conoscenza da parte degli organi di disciplina e che l'emissione di tali pareri e/o concessioni di autorizzazioni preventive potrebbero pertanto costituire anticipazione di giudizio.

Pratica n. (omissis) Avv. (omissis)

L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico, pervenuta in data 4 dicembre 2018, avente ad oggetto l'eventuale violazione di norme deontologiche da parte di un avvocato il quale, dopo aver difeso unitamente e disgiuntamente ad altro collega il proprio assistito in un giudizio incardinato nel 2015, richiama all'assistito il pagamento dei propri compensi commisurati all'attività effettivamente prestata, tenuto conto dell'inesistenza tra i difensori e l'assistito di pattuizioni scritte in ordine ai compensi;

l'esponente chiede, inoltre, se sia deontologicamente corretto il comportamento dell'avvocato il quale, in mancanza di spontaneo pagamento del comune assistito dei compensi commisurati all'attività effettivamente prestata, richiama al codifensore, il quale abbia percepito dalla parte soccombente "quota parte" delle spese di lite liquidate in sentenza, i propri compensi professionali commisurandoli all'attività effettivamente prestata, precisando altresì che nella procura conferita sia previsto il potere di incassare e trattenere somme a titolo di compensi nel caso in cui il comune assistito non abbia versato alcun compenso ai propri difensori.

Il Consiglio

Udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Simonpietro Costa

Osserva

Premesso che l'obbligo di fornire preventivo scritto, per il periodo indicato dall'istante (2015), sussisteva solo in presenza di esplicita richiesta del cliente, devono essere richiamate le disposizioni dell'art. 25 CDF "Accordi sulla definizione del compenso":

1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfettaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale.
2. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa.
3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.



Nonché dell'art. 29 CDF "Richiesta di pagamento":

1. L'avvocato, nel corso del rapporto professionale, può chiedere la corresponsione di anticipi, ragguagliati alle spese sostenute e da sostenere, nonché di acconti sul compenso, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per l'espletamento dell'incarico.
2. L'avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti e deve consegnare, a richiesta del cliente, la relativa nota dettagliata.
3. L'avvocato deve emettere il prescritto documento fiscale per ogni pagamento ricevuto.
4. L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere.
5. L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva.
6. L'avvocato non deve subordinare al riconoscimento di propri diritti, o all'esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questi delle somme riscosse per suo conto.
7. L'avvocato non deve subordinare l'esecuzione di propri adempimenti professionali al riconoscimento del diritto a trattenere parte delle somme riscosse per conto del cliente o della parte assistita.
8. L'avvocato, nominato difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non deve chiedere né percepire dalla parte assistita o da terzi, a qualunque titolo, compensi o rimborsi diversi da quelli previsti dalla legge.
9. La violazione dei doveri di cui ai commi da 1 a 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura. La violazione dei doveri di cui ai commi 6, 7 e 8 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

In mancanza di preventivo scritto accettato dalla parte assistita si ritiene che il compenso, in base al comma 6 dell'art. 13 della L. n. 247/2012, è determinato in base ai parametri ministeriali; in ogni caso i compensi richiesti al proprio cliente devono essere sempre commisurati all'attività effettivamente svolta (cfr. CNF 12.12.2014 n. 181).

Inoltre l'art. 8 DM 10/03/2014, n. 55, come modificato con DM 37/2018, intitolato "Pluralità di difensori e società professionali", al primo comma prevede che "Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato".

Con particolare riferimento al quesito B) posto dall'esponente deve essere richiamato L'art. 31 del CDF, rubricato "Compensazione", al comma terzo prevede:

"L'avvocato ha diritto di trattenere le somme da chiunque ricevute imputandole a titolo di compenso:

- a) quando vi sia il consenso del cliente e della parte assistita;
- b) quando si tratti di somme liquidate giudizialmente a titolo di compenso a carico della controparte e l'avvocato non le abbia già ricevute dal cliente o dalla parte assistita;
- c) quando abbia già formulato una richiesta di pagamento del proprio compenso espressamente accettata dal cliente".

Sul punto si richiama la giurisprudenza del Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Ferina, sentenza del 2 marzo 2012, n. 43): Purché il cliente vi consenta, ed a maggior ragione in caso di vero e proprio accordo contrattuale, l'avvocato ha diritto di trattenere a pagamento dei propri onorari le somme corrispostegli direttamente dalla controparte in forza di quanto stabilito con sentenza a titolo di rimborso delle spese legali.



Quanto alle ulteriori ipotesi riferite dall'istante, ossia quelle riguardanti il rapporto tra i codifensori, posto che queste involgono aspetti di natura prettamente civilistica e, nella specie, la disciplina prevista in tema di mandato e le sue conseguenze di carattere obbligatorio, la cui disamina non rientra nei compiti di questa struttura, si osserva che, anche in caso di mandato congiunto conferito a due difensori, l'avvocato ha il diritto al compenso per le prestazioni effettivamente eseguite. Questa regola, dettata in linea generale per i rapporti tra l'avvocato e il cliente, può essere applicata, nel prospettato caso di pluralità di difensori, anche nei rapporti tra questi ultimi, salvo accordi di contenuto diverso eventualmente intervenuti tra gli stessi.

Sotto il profilo deontologico e con riferimento al rapporto di colleganza deve essere richiamato l'art. 19 CDF - Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi - "L'avvocato deve mantenere nei confronti dei colleghi e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà"

Atteso tutto quanto sopra, questo Consiglio

Ritiene

che l'istante possa trovare adeguata e soddisfacente risposta nella normativa richiamata.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 7) pareri su note di onorari:
(omissis)